CONTRATTO di SERVIZIO CON L'AZIENDA SPECIALE MERCATO DEI FIORI DELLA TOSCANA.

COMUNE DI PESCIA

Provincia di Pistoia

SCRITTURA PRIVATA

L'anno duemilatredici (2013), addì due (2) del mese di gennaio in Pescia e nella Residenza Municipale.

FRA

Dr.ssa Marchi Roberta, nata a Lucca il 16 ottobre 1964, non in proprio ma in qualità di Sindaco del comune di Pescia, domiciliata per la presente presso la Sede Municipale, Piazza Mazzini n. 1, C.F. n. 00141930479

E

Dr.ssa Elena Lorenzi, nata a Pistoia il 13 febbraio 1969, in qualità di Amministratore Unico dell'Azienda Speciale Mercato dei Fiori della Toscana, con sede nel comune di Pescia, Via Salvo D'Acquisto, 10/12, C.F. n. 91030410475 e P.I. 01795720471

PREMESSO

1. che il Comune dopo aver istituito ai sensi del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, il servizio di mercato all'ingrosso dei fiori gestendolo direttamente e mantenendo il diritto di privativa, nel 1988 in virtù di apposita convenzione ha affidato lo svolgimento di tale servizio ad un consorzio, ora in liquidazione;

2. che l'Amministrazione comunale ha più volte dichiarato la ferma intenzione di mantenere il servizio in modo da favorire una peculiare

attività agricola del territorio pesciatino, peraltro ricompreso nel distretto floricolo interprovinciale Lucca-Pistoia, nella consapevolezza che il settore floricolo attraversa una grave crisi;

3. che il mercato dei fiori è un servizio pubblico locale e risulta inquadrabile nella più grande categoria dei servizi per lo sviluppo economico e la grande distribuzione commerciale;

4. che anche sulla base del parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale considera il servizio di mercato all'ingrosso dei fiori come attività non ricompresa tra quelli a rilevanza economica ai sensi della vigente normativa, la costituzione di un'azienda speciale non pare rientrare tra i divieti previsti dal D.L. 78/2010;

5. che in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale del 24 aprile 2012, n. 18, si è proceduto alla costituzione di un azienda speciale per la gestione del servizio pubblico di mercato all'ingrosso dei fiori, giusto quanto disposto dall'articolo 114 del DLgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali);

6. che il predetto articolo 114 del DLgs. 267/2000 al comma 8° prevede che la regolazione dei rapporti tra l'Ente pubblico locale titolare del servizio ed il Soggetto gestore avvenga mediante contratto di servizio (considerato atto fondamentale unitamente allo Statuto, al Piano Programma, ai bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, al conto consuntivo ed al bilancio di esercizio);

7. che lo Statuto del Soggetto gestore comprende l' esercizio di tutte le attività nel seguito trattate;

8. che il presente Contratto di Servizio rappresenta sostanzialmente e

formalmente la specifica ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle parti, in quanto conseguenti la gestione del servizio pubblico nel seguito trattato, nel rispetto del DLgs. 267/2000 e dell'articolo 1710 CC;

9. che il Comune con delibera consiliare n. 66 del 27 settembre 2012 e il Soggetto gestore con delibera dell'Organo Amministrativo n. 1 del 2 gennaio 2012, hanno rispettivamente provveduto ad approvare il contenuto del presente Contratto di Servizio;

10. che l' affidamento del servizio avviene per un periodo di tempo non quantificato a priori ma sufficiente a valutare le possibili integrazioni tra i due mercati della Toscana e risolvere l'aleatorietà che grava sui progetti di ristrutturazione di entrambe le strutture mercatali (e dunque anche sulla loro funzionalità);

TANTO PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente contratto ha come finalità quella di regolare i rapporti tra il comune di Pescia (d'ora innanzi semplicemente "Comune") e l'Azienda speciale Mercato dei Fiori della Toscana (d'ora innanzi semplicemente "Azienda") circa i servizi ad essa affidati di cui al seguente articolo 3, fissandone gli obblighi reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale dell'Azienda ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi di servizio del Comune, a favore dei soggetti serviti.

2. Le premesse al presente contratto sono parti integranti ed inscindibili in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed

irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il contratto stesso.

Art. 2 – Finalità

1. Mediante l'affidamento dei servizi all'Azienda di cui al successivo articolo 3, il Comune persegue le finalità di rispondere alle richieste della collettività locale e degli operatori economici del settore florovivaistico, migliorando la qualità dei servizi e infrastrutture, razionalizzando le risorse sia in termini economici che temporali e garantendo la vigilanza sull'applicazione delle norme di commercializzazione e formazione trasparente dei prezzi.

2. Il contratto di servizio rappresenta le linee guida alle quali l'Organo Amministrativo dell'Azienda dovrà ispirarsi, sia a livello di programmazione che di verifica della gestione operativa, nel rispetto del vigente statuto, dell'articolo 114 del DLgs. 267/2000 e dell'articolo 1710 CC.

Art. 3 - Servizi affidati all'Azienda

1. Il Comune affida all'Azienda, come da previsioni del suo Statuto, la gestione delle funzioni di servizio di mercato all'ingrosso ed in particolare:

garantire i servizi di mercato (carrelli, magazzini, posteggi; custodia, pulizia e vigilanza locali; ecc.) così come previsto nel regolamento di mercato all'ingrosso e comunque nella normativa regionale di riferimento, per consentire un'agevole svolgimento delle operazioni di commercializzazione, mirando a contenere i costi di distribuzione ed a favorire l'accesso diretto dei produttori e dei commercianti al mercato;

vigilare sull'andamento del mercato e sull'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento stesso;

gestire le sub concessioni di magazzini, box, uffici e servizi di mercato (compresa l'attività di sportello, fatturazione e riscossione);

compilare le statistiche del mercato in conformità alle disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica, collaborando con ISMEA;

garantire l'informazione e la tutela degli operatori e dei consumatori anche attraverso la concentrazione e la razionalizzazione del sistema distributivo all'ingrosso dei fiori mediante ad esempio l'uso diffuso della telematica, i servizi di deposito attivo e di cassa di mercato;

gestire l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili dove viene svolta l'attività di mercato all'ingrosso, ivi compresa la pianificazione e la realizzazione di interventi;

curare i rapporti con enti ed organismi del settore e partecipare attivamente ad eventi e processi d'interesse della filiera orto-florovivaistica;

realizzare attività di marketing e promozione del mercato e del settore floricolo, anche al fine di incrementare le entrate e di un utilizzo multifunzionale delle strutture.

2. Il Comune si riserva la facoltà di affidare all'Azienda ulteriori servizi connessi o complementari a quelli sopra indicati, anche se temporanei, alle condizioni che saranno definite dalle parti con appositi atti integrativi.

3. Ai fini del trasferimento nella disponibilità dell'Azienda dei beni funzionali ai servizi affidati e per il proseguo della loro gestione, si

conferma il verbale di consegna sottoscritto in data 2 gennaio 2013.

Art. 4 - Disciplina dei servizi

1. Per il servizio affidati l'Azienda ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza nella gestione. Resta inteso che l'Azienda è l'unica responsabile nei confronti del Comune.

2. L'Azienda, per il periodo di durata del presente contratto, gestirà il servizio affidato, nel pieno rispetto della vigente normativa, generale e di settore.

Art. 5 - Competenze del Comune

1. Al Comune competono le funzioni indicate nello Statuto dell'Azienda e che qui di seguito meglio si specificano:

a) approvare i regolamenti regolanti le linee generali di organizzazione del servizio affidato, compreso quello di mercato all'ingrosso e di contabilità;

b) determinare, su proposta dell'Azienda, le tariffe da porre a carico dell'utenza per i servizi messi a disposizione;

c) esercitare la vigilanza ed il controllo sull'attività dell'Azienda e sul perseguimento dell'oggetto e delle finalità aziendali;

2. Il Comune trasferisce all'Azienda le risorse necessarie a garantire la copertura dei costi sociali, salvo tempi e modi diversi convenuti tra i rispettivi responsabili finanziari al fine di garantire la sufficiente liquidità dell'Azienda, in due rate posticipate: la prima del 50% entro il 1° marzo ed entro il 1° dicembre la seconda.

3. La riscossione delle tariffe canoni ed entrate in genere derivanti dal

servizio affidato costituisce onere a carico dell'Azienda. E' a carico dell'Azienda anche il controllo, la gestione e il recupero delle morosità.

4. E' onere altresì dell'Azienda effettuare le dichiarazioni fiscali ed affini riguardanti le attività svolte.

Art. 6 - Natura pubblica dei servizi

1. L'attività affidata ha natura di servizio pubblico locale e ad essa si applicano pertanto le norme di garanzia e di continuità previste per la generalità dei servizi pubblici.

2. In particolare, per quanto attiene alla materia degli appalti di lavori, servizi, forniture, l'Azienda sarà soggetta alla medesima normativa che riguarda il Comune.

Art. 7 - Strumenti di partecipazione

1. La qualità del rapporto con gli utenti costituisce una componente essenziale della più ampia qualità del servizio. In relazione alla natura dei servizi, tali rapporti dovranno essere caratterizzati da continuità, professionalità, trasparenza.

2. Oltre a quanto già previsto dal regolamento del mercato, l'Azienda valuta l'opportunità di promuovere e consolidare strumenti e organismi di partecipazione delle aziende agricole e commerciali, garantendo comunque il permanere di tutti gli istituti della partecipazione sociale, così come stabilito dallo Statuto dell'Azienda e dalle normative vigenti in materia.

Art. 8 - Ulteriori servizi

1. L'Azienda può organizzare ed attivare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, ulteriori attività rispetto a quelle espressamente indicate

nel presente contratto purché abbiano carattere residuale rispetto al complessivo bilancio dell'Azienda e siano finalizzate ad assicurare, attraverso le proprie apposite autonome entrate, il pareggio di bilancio.

Art. 9 - Personale addetto al servizio

1. Il personale dipendente deve possedere i requisiti professionali previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale.

2. L'Azienda adotta, ai sensi della vigente normativa, tutti i provvedimenti e le iniziative al fine di garantire la sicurezza del personale, sia in qualità di datore di lavoro che di committente.

Art. 10 - Divieto di cessione

1. Il contratto di servizio non è cedibile a terzi, né complessivamente subappaltabile. L'Azienda può gestire i servizi di mercato dei fiori mediante affidamento a terzi, nel rispetto del codice degli appalti pubblici.

Art. 11 - Sistema di controllo e monitoraggio

1. In tutte le strutture gestite dall'Azienda per lo svolgimento del servizio affidato possono accedere gli amministratori e i funzionari del Comune con compiti di vigilanza, controllo e monitoraggio.

2. L'Azienda, inoltre, segnala all'occorrenza criticità o opportunità di cui tenere conto nello svolgimento dei rapporti con il Comune.

3. Il Comune si riserva il diritto di controllare, attraverso specifici organi, che la gestione del servizio avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dal presente contratto ed in particolare degli obiettivi e degli standard definiti.

4. In riferimento alla regolarità retributiva e contributiva, il Comune si

riserva di richiedere idonea documentazione attestante il pieno adempimento degli obblighi contrattuali e previdenziali.

5. All'Azienda è riconosciuto il diritto di richiedere specifici momenti di verifica e confronto su tesi, problemi, o questioni pertinenti. Può avanzare, per iscritto, proposte di eventuali modifiche o integrazioni relative alle metodologie o modalità di intervento e quant'altro ritenuto utile per un migliore svolgimento del servizio. Queste proposte verranno valutate dal Comune congiuntamente al servizio competente dell'Azienda ed eventualmente attuate.

Art. 12 - Cessione di contratti

1. Il Comune si riserva la facoltà di cedere all'Azienda i contratti sottoscritti e le obbligazioni assunte aventi a contenuto prestazioni necessarie per la produzione del servizio affidato all'Azienda.

2. Le cessioni di cui sopra verranno autorizzate ai sensi e per gli effetti degli articoli 1273 e 1406 del codice civile, fermo restando l'obbligo dell'Azienda di dare tempestiva comunicazione dei pagamenti effettuati al Comune, anche ai fini fiscali (IVA).

3. Con la cessione di cui sopra, l'Azienda assume tutte le obbligazioni conseguenti, sollevandone ad ogni effetto il Comune, se ciò viene, per la natura del contratto, espressamente previsto nel verbale di consegna od atto ad esso allegato.

Art. 13 – Personale Comunale

1. L'Azienda, al fine di assicurare la necessaria operatività, si avvarrà, nella conduzione del servizio qui affidato, in via prioritaria delle prestazioni del personale dipendente del Comune all'uopo trasferito.

2. In caso di estinzione e/o riassorbimento delle competenze in capo al Comune, il personale trasferito all'atto della costituzione viene reintegrato nell'originario ruolo comunale.

Art. 14 - Obblighi dell'Azienda

1. L'Azienda, nello svolgimento delle attività affidate, si obbliga:

- a garantire che la gestione dei beni e dei servizi avvenga con modalità che promuovano il miglioramento della qualità del servizio offerto;
- a garantire che la gestione dei servizi e degli interventi avvenga nel rispetto dei principi di efficienza, di efficacia, tenuto conto degli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio;
- a custodire e mantenere tutti gli immobili, gli impianti, le strutture e le relative pertinenze, in stato di perfetta efficienza ed idoneità all'uso da parte degli utenti;
- a garantire la regolare esecuzione delle attività affidate nel rispetto di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia di sicurezza;
- a munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e quant'altro prescritto dalla legge e dai regolamenti, necessari alla esecuzione del contratto, nei limiti in cui gli immobili vengono consegnati;
- ad assicurare l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia previdenziale ed assistenziale, di sicurezza e protezione dei lavoratori;
- a garantire la totale estraneità del Comune da qualsivoglia controversia dovesse sorgere tra l'Azienda ed il personale proprio e/o tra l'Azienda e

terzi;

- a garantire l'elevato livello qualitativo delle competenze del personale coinvolto nell'esecuzione di ogni attività oggetto del presente contratto;
- a porre in essere un'adeguata attività di pubblicità e marketing, al fine di favorire la conoscenza e l'accesso al servizio pubblico gestito per conto del Comune, alle informazioni e ai documenti, attraverso una pluralità di strumenti e modalità che garantiscono la piena soddisfazione del bisogno d'informazione e conoscenza del cittadino/utente.

Art. 15 - Oneri per il Comune

1. Il comune al fine di contenere l'eventuale trasferimento finanziario annuale in conto gestione a favore dell'Azienda, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 del DLgs. 267/2000, compatibilmente con le proprie previsioni di bilancio adotta riduzioni ed esenzioni dal pagamento di tributi di competenza.

Art. 16 – Immobili, arredi ed attrezzature

1. Tutti gli immobili di proprietà del Comune, o qualora ancora non lo fossero previo atto formale del soggetto proprietario, in quanto necessari allo svolgimento delle attività affidate all'Azienda con il presente contratto vengono concessi in locazione alla stessa che ne assume la custodia con la cura del buon padre di famiglia.

2. Quanto sopra si intende comprensivo di ogni attrezzatura ed arredo presente nei predetti fabbricati, come descritto nell'apposito verbale contenente l'inventario dei mobili facenti parti dei fabbricati richiamato all'articolo 3.

3. Ogni utilizzo degli immobili e dei mobili in essi contenuti che non sia

funzionale ai servizi di cui al presente contratto deve essere preventivamente autorizzato.

Art. 17 - Contestazioni, inadempimenti, penali

1. Qualora l'Azienda si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente atto, il Comune dovrà darne formale diffida scritta contestando l'addebito.

2. La diffida, da inviarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un congruo termine per l'adempimento.

3. Entro il termine indicato, l'Azienda potrà presentare le proprie deduzioni o provvedere all'adempimento.

4. Le penali potranno essere applicate da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 6.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento. Resta inteso che il pagamento delle penali non pregiudicherà il diritto per il Comune di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

5. L'applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avverrà secondo la disciplina civilistica.

L'Azienda dovrà provvedere al pagamento delle penali entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 18 - Responsabilità e coperture assicurative

1. Qualora dall'esecuzione del presente contratto e dalle attività ad esso connesse, nonché dall'uso di beni ed impianti, derivassero danni di qualunque natura all'Azienda o a terzi (danni a cose, persone, interruzioni di attività, perdite patrimoniali, ecc.), l'Azienda stessa ne assume ogni responsabilità ed è tenuta ad intervenire tempestivamente

per il ripristino immediato dei danni alle cose (ove possibile), con assunzione diretta, a proprio esclusivo carico, di tutti gli oneri indennitari e/o risarcitori.

2. In ogni caso l'Azienda è tenuta a dare tempestiva comunicazione al Comune di qualunque evento dannoso si sia verificato nel corso dell'esecuzione delle attività e/o degli interventi di cui al presente contratto.

3. L'Azienda produrrà copie di apposite polizze da questa stipulate con una Compagnia Assicurativa di primaria importanza atte a garantire la copertura per i rischi di responsabilità di qualsiasi tipo causati a terzi (lesioni personali, danni a cose, interruzione di attività, perdite patrimoniali, ecc.) ed agli Enti proprietari, nonché per i danni alle opere preesistenti o a quelle sulle quali si eseguiranno servizi e/o lavori per l'intera durata dell'affidamento, se non già coperti da garanzie assicurative stipulate dal Comune o da enti proprietari.

4. L'Azienda non risponderà dei danni derivanti dall'omessa, ritardata od incompleta attuazione di interventi qualora tali eventi derivino da ritardi o carenze, contestati e formalizzati dalla stessa, imputabili al Comune nell'adozione degli atti amministrativi di sua competenza.

Art. 19 - Trattamento dei dati

1. In qualità di affidataria di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 29 del DLgs. 196/2003, l'Azienda è individuata dal Comune quale responsabile del trattamento dei dati.

Art. 20 - Durata e modifica del contratto

1. Il presente contratto di servizio ha durata per il periodo 01 gennaio

2013-31 dicembre 2015, rinnovabile per periodi almeno triennali. Nel corso del periodo di validità, esso può essere modificato, previo accordo fra le parti.

Art. 21 - Risoluzione del contratto

1. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

a) per ritardi o interruzioni delle attività ovvero per la carenza degli standard qualitativi nella gestione dei servizi e nella realizzazione degli interventi affidati, imputabili all'Azienda, che non consentano o che, comunque, compromettano, il regolare svolgimento del servizio di mercato all'ingrosso dei fiori;

b) per gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente contratto, imputabili a dolo o colpa grave del gestore;

c) entrata in vigore di normative che disciplinano diverse modalità di gestione del servizio oggetto del presente contratto.

2. La risoluzione del contratto comporta la restituzione al Comune dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del servizio, affidati.

3. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, oltre alle norme civilistiche relative al risarcimento del danno ex articolo 1281 CC si applicano le disposizioni in materia di formazione dello stato di consistenza dei beni da restituire ed in materia di condizioni di efficienza degli stessi beni, come nel seguito specificato.

Art. 22 – Condizioni alla scadenza del contratto

1. Al termine finale dell'affidamento del servizio di cui al presente

contratto, o in seguito all'estinzione del soggetto gestore, i beni materiali mobili ed immobili nonché i beni immateriali saranno acquisiti da parte del Comune, ovvero ceduti a titolo oneroso al diverso soggetto da quest'ultimo indicato per la prosecuzione del medesimo servizio.

2. Il prezzo di cessione degli anzidetti beni sarà conforme alle stime peritali ex articolo 13 del DPR 902/86.

3. Allo stesso termine al subentrante sarà trasferito, ex articolo 2112 CC, anche il personale impiegato a tempo indeterminato dal Soggetto gestore, fatto salvo cause d'impedimento di legge o di contrattazione.

4. In caso di grave disaccordo, esperito il tentativo di amichevole composizione, si adirà l'autorità giudiziaria.

Art. 23 - Revoca dell'affidamento

1. Il Comune può, in qualsiasi momento e per ragioni di opportunità, revocare la concessione del servizio qui affidato, con onere di preavviso di almeno tre mesi, in tale caso l'Azienda rinuncia a qualsiasi corrispettivo e/o indennizzo e/o risarcimento.

Art. 24 – Controversie e vertenze

1. Il presente contratto dovrà essere interpretato secondo gli articoli 1362 e seguenti del CC. 2. Per ogni contestazione che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente atto sarà sottoposta al giudizio del Sindaco che deciderà come amichevole compositore e senza formalità.

Art. 25 - Trattamento fiscale e spese contrattuali

1. Il presente contratto, sottoscritto in forma di scrittura privata, si registra in caso d'uso con spese a carico di chi ne fa richiesta.

Art. 26 - Norma transitoria

1. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di mercato all'ingrosso nelle more dell'approvazione del regolamento di mercato, l'Azienda applicherà quello già esistente. Allo stesso modo in attesa dello svolgimento delle procedure per l'affidamento dei servizi non gestiti direttamente, l'Azienda stipulerà contratti a termine con le Ditte già fornitrici di servizi per lo svolgimento del mercato.

Art. 27 - Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle norme legislative ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

2. Sono allegati al presente contratto, costituendone parte integrante e sostanziale:

a) prospetto relativo all'entità numerica ed ai profili professionali del personale assegnato.

Letto, approvato e sottoscritto:

Dr.ssa Roberta Marchi _____

Dr.ssa Elena Lorenzi _____

allegato A)

PROSPETTO personale assegnato all'Azienda Speciale Mercato dei Fiori della Toscana da parte del comune di Pescia					
Deliberazione GC n.	**Entità numerica**	**Nominativo**	**Profilo Professionale**	**Categoria giuridica**	**Categoria economica**
304 del 27/12/2012	1	SALVADORINI FABRIZIO	Funzionario	D3	D4